

**Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti,
Bonifiche, Sostenibilità Ambientale**

N. 39 – 9353 / 2013
(numero - protocollo / anno)

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE DI IMPIANTO DI RICERCA E DI SPERIMENTAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 208 E 211 DEL D. LGS. 152/2006.
IMPIANTO SPERIMENTALE DI COINCENERIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI.

IMPRESA: COMIMET S.R.L.
SEDE LEGALE: VIA TORINO, 20 – 10051 BUSSOLENO
SEDE OPERATIVA: COMPENSORIO INDUSTRIALE SITUATO IN REGIONE GRANGE – 10013 BORGOFRANCO D'IVREA

P.IVA: 08189960019

POS. N. 021174

**Il Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti,
Bonifiche, Sostenibilità Ambientale**

PREMESSO CHE:

- In data 25/11/2011 (prot. prov.le n. 1001070) è pervenuta presso la Provincia di Torino l'istanza con la quale la società Comimet S.r.l., con sede legale in Bussoleno, via Torino, 20, ha richiesto ai sensi degli artt. 211 e 208 del D. Lgs. 152/2006 l'autorizzazione per un impianto di ricerca e sperimentazione.
- In particolare, il progetto prevede la realizzazione di un impianto sperimentale di pirogassificazione di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da plastiche, pollina, fanghi di cartiera e fanghi provenienti da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, al fine di produrre un gas di sintesi ("syngas") depurato.
- In data 14/12/2011 (prot. prov.le n. 1043225) il competente Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino ha comunicato l'avvio e la contestuale sospensione del procedimento amministrativo volto al rilascio della relativa autorizzazione, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale, così come disposto dall'art. 208, comma 1, del D.Lgs. 152/2006.
- In data 22/2/2012 (prot. prv.le 154781) la società Comimet S.r.l. ha presentato alcune integrazioni all'istanza presentata, a seguito della seduta della conferenza dei servizi del 1/2/2012 convocata nell'ambito del procedimento volto alla pronuncia sulla compatibilità ambientale del progetto.
- Con provvedimento n. 9 – 8668 del 12/3/2012 il Servizio Valutazione Impatto Ambientale di questa Provincia ha escluso il progetto in esame dall'applicazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale, poiché si tratta di un impianto di sperimentazione con quantità di rifiuti trattate inferiori a 5 t/giorno.
- Con nota del 19/3/2012 di prot. 233197 il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino ha riavviato il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione per l'impianto in oggetto ed ha contestualmente trasmesso una copia completa della domanda al Comune di

Borgofranco d'Ivrea, al fine di renderla accessibile al pubblico, a norma dell'art. 15 comma 2 del D. Lgs. 11 maggio 2005, n. 133 "Attuazione della direttiva 2000/76/Ce in materia di incenerimento dei rifiuti".

- In data 13/4/2012 si è svolta la prima riunione della conferenza dei servizi. La citata conferenza, convocata ai sensi dell'art. 208 comma 3 del D. Lgs. 152/06, è finalizzata a valutare il progetto, ed, in caso di valutazione positiva del progetto, ad autorizzare la realizzazione e la gestione dell'impianto. Come previsto dal comma 6 dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 l'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali. Al termine di tale riunione si è acquisito il parere del servizio qualità dell'aria e risorse energetiche di questa Provincia in materia di impatto acustico (nota del 16/7/2012 di prot. 570483).
- Sulla base delle indicazioni fornite dagli enti partecipanti alla suddetta riunione, il responsabile del procedimento, con nota del 26/4/2012, di prot. 332437, ha richiesto al soggetto interessato alcune integrazioni al progetto.
- In data 15/6/2012 (prot. prov.le n. 487438) e in data 24/1/2013 (prot. prov.le n. 14823), è pervenuta la documentazione integrativa richiesta.
- In data 21/2/2013 si è svolta la seconda seduta della conferenza dei servizi, al termine della quale si sono acquisiti i visti, i pareri, le autorizzazioni e le concessioni delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento (nota del 21/2/2013 di prot. 3091/0019293 dell'A.S.L. TO4, lettera dell'ARPA del 21/2/2013 di prot. 17125, nota del 22/2/2013 di prot. 34494 del servizio qualità dell'aria e risorse energetiche di questa Provincia in materia di emissioni in atmosfera).
- Come precisato dai rappresentanti del Comune di Borgofranco d'Ivrea durante la riunione della conferenza dei servizi del 21 febbraio 2013, non sono pervenute osservazioni sulla domanda.
- In data 27/2/2013 (prot. prov.le n. 38320) sono pervenute alcune precisazioni da parte della Comimet S.r.l., trasmesse dalla Provincia di Torino, con nota del 4/3/2013 di prot. 39577, ai soggetti coinvolti nel procedimento.
- In data 27/2/2013 (prot. prov.le n. 37934) è pervenuta una nota del Comune di Borgofranco d'Ivrea nella quale il Comune precisa che la dichiarazione di inizio attività è stata presentata ai sensi del D.P.R. 380/2001 in data 23/1/2013 dalla Comimet S.r.l., direttamente e separatamente al Comune per gli interventi edilizi da realizzare per l'impianto in esame. Nella stessa nota il Comune precisa che la scadenza dei termini della dichiarazione di inizio attività e l'inizio dei lavori è fissato per il 18 marzo 2013.

CONSIDERATO CHE:

Considerazioni giuridico amministrative

- Il presente provvedimento ha per oggetto un impianto di ricerca e di sperimentazione costituito da un impianto di coincenerimento di rifiuti speciali non pericolosi, così come definito dall'art. 2 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 133/2005; tale definizione include il sito e l'intero impianto, comprese la linea di coincenerimento, la ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento e lo stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione dei rifiuti, del combustibile ausiliario e dell'aria di combustione, i generatori di calore, le apparecchiature di trattamento, movimentazione e stoccaggio in loco dei rifiuti risultanti dal processo di coincenerimento, le apparecchiature di depurazione del syngas prodotto, i camini, i dispositivi ed i sistemi di controllo delle varie operazioni e di registrazione e monitoraggio delle condizioni di coincenerimento. Come precisato durante la riunione della conferenza dei servizi del

21/2/2013, tale definizione non include le parti dell'impianto destinate alla combustione del syngas pulito prodotto.

- Dalla documentazione presentata dal richiedente emerge che si tratta di un impianto non ancora testato in concreto per quel che riguarda gli effetti sull'ambiente e per il quale non esistono dati certi in ordine all'impatto ambientale.
- Come previsto dall'art. 5 commi 1 e 2 del D. Lgs. 133/2005, ai fini della realizzazione e dell'esercizio di un impianto di coincenerimento rifiuti, per gli impianti non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale (come il caso in esame, in quanto impianto utilizzato per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi, come specificato al punto 1 dell'allegato VIII alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006) si applicano le disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (oggi abrogato dall'art. 264 comma 1, lettera i) del D. Lgs. 152/2006 e sostituito dall'art. 208 dello stesso decreto).
- Nell'istanza presentata la società Comimet S.r.l. ha dichiarato che l'attività di gestione dell'impianto non comporta utile economico; considerato che la potenzialità dell'impianto è pari a 200 kg/h risultano soddisfatti i requisiti stabiliti dall'art. 211 comma 1 del D. Lgs. 152/2006.
- Poiché la funzione principale dell'impianto di coincenerimento dei rifiuti in esame consiste nella produzione di un materiale costituito da syngas pulito, le uniche emissioni in atmosfera di effluenti gassosi provenienti dall'impianto in condizioni normali di funzionamento derivano dai generatori di calore, che riscaldano il forno di pirolisi; considerato che tali generatori di calore sono alimentati a metano e che comunque l'impianto, poiché destinato ad attività sperimentale, non è soggetto al rilascio di un'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, secondo quanto previsto dal punto jj) della parte I dell'allegato IV alla parte V del D. Lgs. 152/2006, la presente autorizzazione non contiene valori limite di emissione in atmosfera. Tuttavia vengono indicate quelle attività di monitoraggio e controllo, in parte a carico del gestore dell'impianto in parte a carico dell'ARPA, ritenute necessarie al fine di valutare in concreto gli effetti sull'ambiente prodotti dall'impianto sperimentale in esame.
- Dall'istruttoria è emerso che l'impianto non è soggetto alla normativa sugli incidenti rilevanti, tuttavia, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D. Lgs. 334/99, il gestore è tenuto a provvedere all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti, integrando il documento di valutazione dei rischi, all'adozione delle appropriate misure di sicurezza e all'informazione, alla formazione, all'addestramento ed all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ.
- In base al contratto di locazione del 20/5/2012 tra Comimet S.r.l. e Dora Baltea Investimenti S.r.l., l'area su cui insiste l'impianto è attualmente nella disponibilità di Comimet a titolo di locazione fino al 31 maggio 2018.
- Ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D. Lgs 152/2006, e vista la valutazione positiva del progetto decisa dalla Conferenza dei Servizi nella seduta del 21 febbraio 2013, l'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali; pertanto la presente autorizzazione sostituisce:
 - il parere preventivo ai sensi dell'art. 48, comma 4, della L.R. 56/77;

Considerazioni relative agli strumenti di pianificazione

- la determinazione n. 9 – 8668 del 12/3/2012 del Servizio Valutazione Impatto Ambientale di questa Provincia ha valutato la congruità dell'area oggetto dell'intervento, dal punto di vista della pianificazione territoriale e di settore.

Considerazioni tecniche:

- Nel determinare le condizioni e le prescrizioni della presente autorizzazione, si è tenuto conto delle informazioni e conclusioni pertinenti risultanti dall'applicazione della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale, di quanto previsto dal D.Lgs. 133/2005, di quanto indicato dall'art. 208 comma 11 del D. Lgs. 152/2006 e di quanto previsto dal comma 11-bis dello stesso articolo, analizzando le pertinenti migliori tecnologie disponibili indicate nel DM del 29 gennaio 2007 "Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili, in materia di gestione dei rifiuti".
- Nel parere consegnato durante la seduta del 21 febbraio scorso della Conferenza dei Servizi, l'ARPA ha indicato i controlli che effettuerà sull'impianto in oggetto; come previsto dall'art. 5 comma 6 lettera f) del D. Lgs. 133/2005, la presente autorizzazione indica esplicitamente, per l'impianto di coincenerimento come sopradefinito, le modalità e la frequenza dei controlli programmati per accertare il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione medesima, da effettuarsi da parte delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, con oneri a carico del gestore.
- Le Amministrazioni e i Servizi della Provincia presenti nelle due sedute della Conferenza dei Servizi hanno espresso il proprio assenso al rilascio dell'autorizzazione all'impianto in oggetto, individuando le misure da adottare per la protezione dell'ambiente nel suo complesso, sotto forma di condizioni e prescrizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nello svolgimento dell'attività autorizzata.
- L'ASL TO4 ha consegnato in conferenza il competente parere favorevole ai sensi dell'art. 48 della L.R. 56/1977, indicando le prescrizioni da osservare in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Verificato che l'attività di gestione rifiuti autorizzata richiede la presentazione di idonee garanzie finanziarie, in osservanza a quanto disposto dall'art. 208 D. Lgs. 152/2006 e della DGR n. 20-192 del 12/6/00 e s.m.i.

RITENUTO pertanto di:

- Rilasciare l'autorizzazione ai sensi degli artt. 208 e 211 del D. Lgs. 152/2006 alla Comimet S.r.l. per l'impianto sperimentale di coincenerimento di rifiuti speciali non pericolosi ubicato a Borgofranco d'Ivrea, presso il comprensorio industriale in Regione Grange.
- Indicare nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni che garantiscono la conformità dell'impianto ai requisiti previsti dal D. Lgs. 152/2006 e dal D. Lgs. 133/2005.
- Prescrivere la presentazione di idonee garanzie finanziarie, secondo le modalità previste dalla DGR n. 20-192 del 12/6/00.

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990 n. 241 “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi”;
- Il D. Lgs. 334/99 e s.m.i. recante attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose
- il decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 recante attuazione della direttiva 2000/76/Ce in materia di incenerimento di rifiuti;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislativi e regolamentari in materia edilizia”;
- la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 “Tutela ed uso del suolo”;
- la legge regionale 26 aprile 2000 n. 44, contenente disposizioni normative per l’attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
- la legge regionale 24 ottobre 2002 n. 24, recante norme per la gestione dei rifiuti;
- la determina n. 9 – 8668 del 12/3/2012 del Servizio Valutazione Impatto Ambientale di questa Provincia;
- la DGR n. 20-192 del 12/6/2000, recante criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e di recupero di rifiuti;
- i verbali delle due sedute della Conferenza dei Servizi del 13 aprile 2012 e del 21 febbraio 2013, convocate con note del 19/3/2012 di prot. 233197 e del 5/2/2013 di prot. 227161;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35 dello Statuto provinciale;
Visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto.

DETERMINA:

1. Di rilasciare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 208 e 211 del D.Lgs.152/2006, alla società Comimet S.r.l. corrente in Bussoleno, via Torino n. 20, l’autorizzazione unica per il nuovo impianto sperimentale di coincenerimento di rifiuti speciali non pericolosi ubicato presso il comprensorio industriale di Regione Grange in Borgofranco d’Ivrea, così come previsto nel progetto allegato alla presente determinazione alla sezione 1.
2. Di stabilire che, in osservanza al disposto dell’art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006, la presente autorizzazione sostituisce i seguenti visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali:
 - a. parere preventivo ai sensi dell’art. 48, comma 4, della L.R. 56/77;
3. Di stabilire che l’avvio della fase di gestione dell’impianto è subordinato all’ottenimento dei seguenti documenti:

- a. certificato di collaudo finale dei lavori di cui al successivo punto 7;
 - b. certificato di prevenzione incendi rilasciato dal competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco o idonea dichiarazione sostitutiva prevista dalla vigente normativa in materia;
 - c. prestazione e accettazione delle garanzie finanziarie, nei termini e modi di cui al successivo punto 10;
4. Di stabilire che la **durata dell'autorizzazione** rilasciata con il presente provvedimento è limitata a **due anni**, come previsto all'art. 211 comma 2 del D.Lgs. 152/2006, a decorrere dalla data di rilascio del presente atto, salvo proroga che può essere concessa previa verifica annuale dei risultati raggiunti e non può comunque superare altri due anni.
 5. Di dare atto che, **prima dell'inizio delle operazioni di incenerimento, l'ARPA verifica che l'impianto soddisfa le condizioni e le prescrizioni alle quali è stato subordinato il rilascio dell'autorizzazione medesima**. I costi di tale verifica sono a carico del titolare dell'impianto. L'esito della verifica non comporta in alcun modo una minore responsabilità per il gestore.
 6. Qualora l'ARPA non provveda alla verifica di cui al precedente punto 5 entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta da parte della Comimet S.r.l., quest'ultimo può dare incarico ad un soggetto abilitato di accertare che l'impianto soddisfa le condizioni e le prescrizioni alle quali è stato subordinato il rilascio dell'autorizzazione. L'esito dell'accertamento è fatto pervenire alla Provincia di Torino e, se positivo, trascorsi quindici giorni, consente l'attivazione dell'impianto.
 7. Di prescrivere che la realizzazione dell'impianto dovrà essere certificata da apposita relazione di collaudo, a firma di tecnico abilitato ed iscritto ad ordine competente; tale relazione dovrà certificare, tra le altre cose, il rispetto degli elaborati progettuali prodotti ed elencati nella sezione 1 dell'allegato e delle prescrizioni indicate nella successiva sezione 2 e dovrà essere inviata entro 30 giorni dal completamento delle opere alla Provincia di Torino, all'ARPA e al Comune di Borgofranco d'Ivrea.
 8. Di stabilire che ad impianto realizzato il gestore dovrà attenersi alle prescrizioni e condizioni all'esercizio dell'impianto individuati nelle sezioni 3 e 4 dell'allegato al presente provvedimento.
 9. Di stabilire che le modalità e la frequenza dei controlli da effettuarsi da parte di ARPA, come previsto dall'art. 5 comma 6 lettera f del D. Lgs. 133/2005, per accertare il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nelle presente autorizzazione, sono indicati nelle tabelle 4, 5, 6 e 7 dell'allegato al presente provvedimento.
 10. Di stabilire che, **entro 60 giorni dalla data di regolare collaudo degli impianti autorizzati**, dovranno essere **prestate idonee garanzie finanziarie** a copertura dell'attività di gestione rifiuti autorizzata con il presente provvedimento.
 11. Di stabilire che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento degli atti o dei provvedimenti di competenza di altre autorità previsti dalla legislazione vigente per l'esercizio delle attività in oggetto: la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea dei succitati provvedimenti.

Fa parte integrante del presente provvedimento l'allegato.

Avverso il presente provvedimento è esperibile entro il termine perentorio di 60 gg. dalla data della sua conoscenza ricorso innanzi al T.A.R. Piemonte.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Torino, 06/03/2013

Il Dirigente del Servizio
(Dott. Edoardo Guerrini)

CM/MC